

N. 51515 Rep.

N. 38298 Fasc.

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette, il giorno diciannove del mese di dicembre (19/12/2017), in Pordenone, Corso Vittorio Emanuele II n. 47, presso la sede della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Pordenone, alle ore nove e dieci.

REGISTRATO A
PORDENONE
il 28/12/2017
al n. 17620 serie
1T
Euro 200,00

Avanti a me dott. GUIDO BEVILACQUA, notaio in Pordenone, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Pordenone, è comparso:

- **Pavan Giovanni**, nato a Pordenone (PN) il giorno 14 luglio 1945, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della Fondazione infrascritta, cittadino italiano,

comparente della cui identità personale
io notaio sono certo,

il quale dichiara di intervenire quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione:

* **"FONDAZIONE PORDENONELEGGE.IT"**, con sede in Pordenone (PN), Corso Vittorio Emanuele II n. 47, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Pordenone: 91085390937, ente di diritto italiano avente personalità giuridica, iscritto al n. 12 del Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Pordenone - Ufficio Territoriale del Governo.

Il signor Pavan Giovanni, nella veste suindicata, mi dichiara di aver convocato in prima convocazione, in questo giorno e luogo, alle ore nove, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Variazione Statuto Fondazione Pordenonelegge.it.

Il comparente mi richiede di redigere il verbale del Consiglio di Amministrazione della Fondazione suddetta.

A norma dell'art. 13 dello statuto sociale, assume la presidenza il signor Pavan Giovanni, che constata:

- che l'art. 20 del vigente statuto sociale dispone: "Le modificazioni al presente statuto sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza della metà più uno dei suoi membri, sentito il parere dei Promotori";

- che come disposto dal suddetto articolo 20 dello statuto sociale, è stato acquisito il parere favorevole alle modifiche statutarie di tutti i Promotori, come risulta da documentazione conservata agli atti della Fondazione;

- che sono presenti i seguenti membri del Consiglio di Amministrazione:

- * Pavan Giovanni - Presidente;
- * Agrusti Michelangelo - Vice Presidente;
- * Bertoia Cesare - Consigliere;
- * Pascolo Silvano - Consigliere;



mentre i Consiglieri Piccoli Luigi e Marchiori Alberto sono stati informati della riunione e hanno giustificato la loro assenza;

- che sono presenti i seguenti membri del Collegio dei Revisori dei Conti:

* Ciganotto Paolo - Presidente;

* Martini Pietro - Revisore;

mentre il revisore Siega Nadia è stata informata della riunione ed ha giustificato la sua assenza.

Il Presidente, dichiarandomi di aver accertato l'identità e la legittimazione dei presenti, chiede agli stessi se vi siano obiezioni all'ordine del giorno proposto.

Poiché nessuno solleva obiezioni, ed anzi tutti gli intervenuti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara validamente costituita la riunione e passa alla trattazione.

Sull'unico argomento all'ordine del giorno,

Il Presidente propone ai Consiglieri riuniti, di abrogare l'art. 19 dello statuto e di modificarne gli artt. 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 17 dello statuto, i cui nuovi testi vengono qui di seguito riportati:

"Articolo 6 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione, costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Promotori o da terzi;

- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

- dalla parte di rendite non utilizzata ed in genere dai beni, mobili o immobili, che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, sono destinati ad incrementare il patrimonio;

- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Articolo 7 - Fondo di gestione

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto, senza espressa destinazione ad incremento del patrimonio;



- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici e privati;
- dal contributo determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione per i Promotori secondo quanto previsto dai successivi artt. 9 e 12;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 8 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio di Amministrazione approva entro il 31 (trentuno) dicembre il preventivo economico del successivo esercizio ed entro il 30 (trenta) aprile successivo il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso.

Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi dettati dal codice civile in tema di società di capitali, ove compatibili, nonché i principi contabili nazionali ed internazionali statuiti per il settore.

Il preventivo economico ed il bilancio consuntivo devono essere trasmessi, una volta approvati, ai Promotori, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

È fatto obbligo alla Fondazione di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 9 - Membri della Fondazione

I membri della Fondazione denominati Promotori sono:

- la CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA territorialmente competente;
- UNIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA di Pordenone;
- UNIONE DEGLI ARTIGIANI E DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DELLA PROVINCIA di Pordenone;
- ASSOCIAZIONE DEL COMMERCIO, TURISMO, SERVIZI, PICCOLE-MEDIE IMPRESE E PROFESSIONI DELLA PROVINCIA di Pordenone;
- CONFCOOPERATIVE - UNIONE COOPERATIVE FRIULANE DI PORDENONE;
- Coldiretti di Pordenone.

Possono, inoltre, divenire Promotori, nominati tali con delibera adottata all'unanimità dal Consiglio di



Amministrazione, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscano al Fondo di Dotazione o anche al Fondo di Gestione, nelle forme e nella misura determinate nel minimo ai sensi di quanto previsto di seguito e dell'art. 12 del presente Statuto.

I Promotori sono tenuti al versamento di una quota di Euro 15.000,00 (quindicimila/00) al Fondo di Dotazione iniziale; tale versamento, da effettuare in rate annuali ripartite in 5 (cinque) anni, non è ripetibile né rimborsabile.

Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare dei contributi integrativi previa acquisizione del parere favorevole di tutti i Promotori.

La qualifica di Promotore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato e non può essere inferiore a un triennio.

Articolo 10 - Organi della fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente ed il Vice Presidente;
- il Comitato di Coordinamento Strategico;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Comitato Artistico Organizzativo.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di nominare un Direttore della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, altresì, nominare comitati, commissioni ovvero direttori di settore od attività, cui verranno conferiti speciali incarichi, previa determinazione delle attribuzioni, della durata e del numero di membri.

Articolo 12 - Compiti del Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. Spettano al Consiglio di Amministrazione tutte le competenze che lo Statuto non attribuisce specificamente agli altri organi della Fondazione. In particolare, e salve le attribuzioni previste da altre norme del presente statuto, il Consiglio:

- 1) approva le linee generali di attività della Fondazione;
- 2) nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- 3) fissa i criteri ed i requisiti per acquisire la qualifica di Promotore e provvede alla loro nomina, ai sensi del presente Statuto;
- 4) approva il preventivo economico ed il bilancio consuntivo e stabilisce annualmente la misura del contributo al Fondo di Gestione;
- 5) delibera sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi, ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente statuto;



- 6) determina le articolazioni organizzative dell'attività della Fondazione e nomina, su proposta formulata dal Presidente, i relativi responsabili; delibera la costituzione di comitati e commissioni; nomina direttori o responsabili per settori od attività, fissandone le attribuzioni e la durata e nominandone i membri; assume e licenzia personale ed in genere gestisce i rapporti di lavoro e di collaborazione, comunque denominati;
- 7) nomina i membri del Comitato di Coordinamento Strategico;
- 8) istituisce il Comitato Artistico Organizzativo, determinandone numero dei membri, compiti, cariche, durata della carica, modalità di funzionamento e ne nomina i membri;
- 9) delibera le modifiche allo statuto;
- 10) approva e modifica eventuali regolamenti interni;
- 11) può conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni;
- 12) delibera lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio ai sensi del presente statuto;
- 13) svolge ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente statuto;
- 14) nomina il Direttore.

Articolo 15 - Il Comitato di Coordinamento strategico

Il Comitato di Coordinamento Strategico è organo consultivo che emana indirizzi di carattere generale e strategico, utili al Consiglio di Amministrazione per orientare le proprie decisioni.

Il Comitato di Coordinamento Strategico è composto da un numero massimo di cinque membri nominati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione su indicazione, non vincolante, dei seguenti organismi:

- Regione Friuli Venezia Giulia;
- Comune di Pordenone;
- Provincia di Pordenone o altro organismo analogo;
- Fondazione FRIULI;
- FriulAdria Crédit Agricole.

I membri del Comitato di Coordinamento Strategico sono nominati per una durata pari a quella del Consiglio di Amministrazione.

Le modalità di funzionamento del Comitato sono descritte in un Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato può essere richiesto di pareri su questioni specifiche dal Presidente o dal Consiglio di Amministrazione.

L'organismo che ha indicato il nominativo del membro del Comitato nominato tale, può in qualunque momento chiedere la revoca del suo mandato, comunicando l'indicazione di un nuovo nominativo.

In caso di revoca o decadenza di un membro del Comitato, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione può



provvedere alla nomina di un nuovo membro.

I membri del Comitato di Coordinamento Strategico svolgono la propria attività a titolo onorifico e gratuito.

Articolo 17 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da un Presidente, da due Revisori Contabili effettivi e da due supplenti.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti sono nominati dai Promotori e restano in carica per lo stesso periodo in cui rimane in carica il Consiglio di Amministrazione e sono rieleggibili.

I componenti del Collegio devono avere la qualifica di Revisore Legale.

Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria e ne riferisce al Consiglio di Amministrazione con la relazione sul bilancio.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare un Revisore effettivo, gli subentra il Revisore contabile supplente più anziano di età.

L'appartenenza al Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con ogni altra carica all'interno della Fondazione.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione."

Dopo approfondita discussione, il Consiglio di Amministrazione, preso atto del parere favorevole dei Promotori, all'unanimità, con voto palese, secondo l'accertamento fattone dal Presidente

DELIBERA

1) Di modificare gli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 17 dello statuto della fondazione e di abrogarne l'art. 19 con conseguente rinumerazione dei successivi articoli, adottando i testi proposti dal Presidente.

2) Di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, signor Pavan Giovanni, tutte le più ampie facoltà, anche se qui non specificate, per l'esecuzione di quanto deliberato, senza che mai si possa opporgli mancanza o imprecisione di poteri.

Viene allegato al presente atto sotto la lettera "A" perché ne formi parte integrante e sostanziale, il testo dello statuto, aggiornato con le modifiche testé deliberate, previa sottoscrizione del richiedente e di me Notaio.

Io Notaio rendo noto al comparente e agli intervenuti che le modifiche testé deliberate dovranno essere sottoposte all'approvazione delle Autorità competenti.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara chiusa la riunione essendo le ore nove e quaranta.

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della



DOTT. GUIDO BEVILACQUA
NOTAIO IN PORDENONE

società.

Il comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.
Quest'atto, scritto in parte da me notaio ed in parte da
persona di mia fiducia su di quattro fogli per otto pagine,
viene da me notaio letto al comparente, che lo approva e
conferma e con me notaio lo sottoscrive alle ore nove e
quaranta.

FIRMATO:

PAVAN GIOVANNI

GUIDO BEVILACQUA (Impronta del Sigillo)



Allegato sub A) al rep. n. 51515/38298

STATUTO

Articolo 1

Costituzione

È costituita una fondazione denominata

"FONDAZIONE PORDENONELEGGE.IT"

con sede in Pordenone (PN), Corso Vittorio Emanuele II n. 47.

La Fondazione nasce su impulso della CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PORDENONE e risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più ampio genere di Fondazioni disciplinato dal codice civile e leggi collegate. La Fondazione non ha scopo di lucro e si impegna a promuovere la cultura, quale fattore di sviluppo sociale ed economico, con azioni specifiche attente anche a valorizzare il territorio della provincia di Pordenone e, in modo più ampio, quello regionale, e non può distribuire utili.

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di promozione e valorizzazione della cultura e dell'arte, con particolare riferimento al libro e alla letteratura, del territorio, provinciale e regionale, e del suo ambiente, storia e tradizioni, nonché finalità di solidarietà sociale. La sua attività si può svolgere in Italia ed all'estero.

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Articolo 2

Scopi

La Fondazione si pone quale finalità la promozione della cultura, con azioni specifiche attente anche a valorizzare il territorio della provincia di Pordenone e, in modo più ampio, quello regionale.

L'attività della fondazione non è limitata al territorio regionale, ma si esplica in tutto il territorio nazionale, ed all'estero.

In particolare, la Fondazione si propone di:

- promuovere conferenze, mostre, esposizioni, manifestazioni sul libro, sull'editoria, sulla comunicazione, sui beni e sulle attività culturali, eventi da tenersi con cadenza periodica a Pordenone e/o in altre Città, in Italia e/o all'estero, provvedendo alla loro organizzazione direttamente o tramite terzi;
- promuovere ricerche, studi e documentazioni sul libro e sulla cultura, anche quale veicolo per la valorizzazione



del territorio, nonché su tutto ciò che ad essi possa essere in qualche modo collegato; provvedere altresì alla divulgazione dei risultati di ricerche e studi effettuati;

- promuovere attività per la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento del personale addetto alla produzione, alla distribuzione, alla diffusione e alla valorizzazione del libro e degli altri strumenti di comunicazione e di formazione ad essi affini, con particolare attenzione alle problematiche indotte dall'utilizzo di nuove metodologie e tecnologie;

- promuovere iniziative, manifestazioni, progetti di valorizzazione del territorio, anche di interesse turistico, di carattere formativo, divulgativo e scientifico tramite convegni, ricerche e studi, corsi di formazione, ecc.;

- collaborare ad iniziative di singoli o di enti pubblici o privati che tendano a raggiungere gli stessi obiettivi, anche all'estero, in favore della cultura e della valorizzazione del territorio;

- partecipare a gare, bandi, concorsi indetti a livello nazionale e internazionale concernenti iniziative rientranti negli scopi della Fondazione.

L'attività della Fondazione viene esercitata anche in collaborazione con partners e prestando a terzi la propria consulenza scientifica e organizzativa.

Articolo 3 - Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà, tra l'altro:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto di diritti reali su mobili ed immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

c) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

d) costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statuari;

e) promuovere ed organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle



iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti ed il pubblico;

f) gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi di cui all'articolo 2;

g) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;

h) istituire premi e borse di studio;

i) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;

j) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Articolo 4

Durata

La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 5

Vigilanza

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

Articolo 6

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione, costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Promotori o da terzi;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata ed in genere dai beni, mobili o immobili, che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, sono destinati ad incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Articolo 7

Fondo di gestione

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto, senza espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici e privati;
- dal contributo determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione per i Promotori secondo quanto previsto dai successivi artt. 9 e 12;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 8

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio di Amministrazione approva entro il 31 (trentuno) dicembre il preventivo economico del successivo esercizio ed entro il 30 (trenta) aprile successivo il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso.

Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi dettati dal codice civile in tema di società di capitali, ove compatibili, nonché i principi contabili nazionali ed internazionali statuiti per il settore.

Il preventivo economico ed il bilancio consuntivo devono essere trasmessi, una volta approvati, ai Promotori, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

È fatto obbligo alla Fondazione di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 9

Membri della Fondazione

I membri della Fondazione denominati Promotori sono:

- la CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA territorialmente competente;
- UNIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA di Pordenone;
- UNIONE DEGLI ARTIGIANI E DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DELLA PROVINCIA di Pordenone;
- ASSOCIAZIONE DEL COMMERCIO, TURISMO, SERVIZI, PICCOLE-MEDIE IMPRESE E PROFESSIONI DELLA PROVINCIA di

Pordenone;
- CONFCOOPERATIVE - UNIONE COOPERATIVE FRIULANE DI
PORDENONE;

- Coldiretti di Pordenone.

Possono, inoltre, divenire Promotori, nominati tali con delibera adottata all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscano al Fondo di Dotazione o anche al Fondo di Gestione, nelle forme e nella misura determinate nel minimo ai sensi di quanto previsto di seguito e dell'art. 12 del presente Statuto.

I Promotori sono tenuti al versamento di una quota di Euro 15.000,00 (quindicimila/00) al Fondo di Dotazione iniziale; tale versamento, da effettuare in rate annuali ripartite in 5 (cinque) anni, non è ripetibile né rimborsabile.

Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare dei contributi integrativi previa acquisizione del parere favorevole di tutti i Promotori.

La qualifica di Promotore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato e non può essere inferiore a un triennio.

Articolo 10

Organi della fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente ed il Vice Presidente;
- il Comitato di Coordinamento Strategico;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Comitato Artistico Organizzativo.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di nominare un Direttore della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, altresì, nominare comitati, commissioni ovvero direttori di settore od attività, cui verranno conferiti speciali incarichi, previa determinazione delle attribuzioni, della durata e del numero di membri.

Articolo 11

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione è composto da un numero variabile di membri da un minimo di tre fino ad un massimo di nove.

La determinazione del numero e la nomina dei Consiglieri spetta ai Promotori che si riuniscono in apposita seduta ad ogni scadenza dell'Organo.

Gli attuali Promotori potranno designare un Consigliere ciascuno.

Eventuali altri Promotori, nominati tali con delibera del Consiglio di Amministrazione a sensi del precedente art. 9, potranno designare, di comune accordo, un altro Consigliere.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica

per quattro anni, sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il soggetto che ha designato il nominativo di un membro del Consiglio di Amministrazione, può in qualunque momento chiedere la revoca del suo mandato, comunicando la designazione di un nuovo nominativo.

Qualora uno o più consiglieri venissero a cessare, per qualsiasi motivo, dalla carica, verranno sostituiti con le medesime modalità dei commi che precedono e la designazione spetterà al Promotore che aveva indicato il Consigliere cessato; i Consiglieri così nominati rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato degli altri Consiglieri.

I membri del Consiglio di Amministrazione svolgono la propria attività a titolo onorifico e gratuito.

Articolo 12

Compiti del Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. Spettano al Consiglio di Amministrazione tutte le competenze che lo Statuto non attribuisce specificamente agli altri organi della Fondazione. In particolare, e salve le attribuzioni previste da altre norme del presente statuto, il Consiglio:

- 1) approva le linee generali di attività della Fondazione;
- 2) nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- 3) fissa i criteri ed i requisiti per acquisire la qualifica di Promotore e provvede alla loro nomina, ai sensi del presente Statuto;
- 4) approva il preventivo economico ed il bilancio consuntivo e stabilisce annualmente la misura del contributo al Fondo di Gestione;
- 5) delibera sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi, ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente statuto;
- 6) determina le articolazioni organizzative dell'attività della Fondazione e nomina, su proposta formulata dal Presidente, i relativi responsabili; delibera la costituzione di comitati e commissioni; nomina direttori o responsabili per settori od attività, fissandone le attribuzioni e la durata e nominandone i membri; assume e licenzia personale ed in genere gestisce i rapporti di lavoro e di collaborazione, comunque denominati;
- 7) nomina i membri del Comitato di Coordinamento Strategico;
- 8) istituisce il Comitato Artistico Organizzativo, determinandone numero dei membri, compiti, cariche, durata della carica, modalità di funzionamento e ne nomina i membri;
- 9) delibera le modifiche allo statuto;

- 10) approva e modifica eventuali regolamenti interni;
- 11) può conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni;
- 12) delibera lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio ai sensi del presente statuto;
- 13) svolge ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente statuto;
- 14) nomina il Direttore.

Articolo 13

Convocazione e quorum

Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei suoi membri; in quest'ultimo caso, ed in caso di inerzia del Presidente, alla convocazione provvederà il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Per la convocazione non sono richieste formalità particolari se non mezzi idonei, di cui si abbia prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire un giorno prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della seduta. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei suoi membri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente indicato dal Presidente fra i membri del Consiglio di Amministrazione.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario della riunione.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario

della riunione.

Articolo 14

Il Presidente

Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, al proprio interno.

Il Presidente svolge attività di impulso e coordinamento nelle materie di competenza del Consiglio di Amministrazione e vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni e sull'andamento generale della Fondazione.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, esegue le deliberazioni del Consiglio stesso ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.

In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica da parte di questo nella sua prima riunione successiva, che deve essere convocata dal Presidente entro trenta giorni dalla data della avvenuta adozione dei provvedimenti di cui sopra.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, la rappresentanza della Fondazione spetta al Vice Presidente indicato dal Presidente fra i membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, può attribuire la rappresentanza della Fondazione, per singoli atti o categorie di atti, a dipendenti, collaboratori o terzi in genere.

Articolo 15

Il Comitato di Coordinamento Strategico

Il Comitato di Coordinamento Strategico è organo consultivo che emana indirizzi di carattere generale e strategico, utili al Consiglio di Amministrazione per orientare le proprie decisioni.

Il Comitato di Coordinamento Strategico è composto da un numero massimo di cinque membri nominati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione su indicazione, non vincolante, dei seguenti organismi:

- Regione Friuli Venezia Giulia;
- Comune di Pordenone;
- Provincia di Pordenone o altro organismo analogo;
- Fondazione FRIULI;
- FriulAdria Crédit Agricole.

I membri del Comitato di Coordinamento Strategico sono nominati per una durata pari a quella del Consiglio di Amministrazione.

Le modalità di funzionamento del Comitato sono descritte in un Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato può essere richiesto di pareri su questioni specifiche dal Presidente o dal Consiglio di

Amministrazione.

L'organismo che ha indicato il nominativo del membro del Comitato nominato tale, può in qualunque momento chiedere la revoca del suo mandato, comunicando l'indicazione di un nuovo nominativo.

In caso di revoca o decadenza di un membro del Comitato, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione può provvedere alla nomina di un nuovo membro.

I membri del Comitato di Coordinamento Strategico svolgono la propria attività a titolo onorifico e gratuito.

Articolo 16

Il Direttore

Il Direttore è nominato e revocato dal Consiglio di Amministrazione; è scelto tra i soggetti di comprovata capacità tecnico organizzativa relativamente alle attività seguite dalla Fondazione.

Esso ha i compiti ed i poteri definiti dal Consiglio di Amministrazione nel provvedimento di nomina.

Il Direttore, nei limiti dei poteri e delle facoltà attribuitegli dal provvedimento di nomina:

- è responsabile dell'esecuzione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione e del buon andamento di ogni iniziativa programmata;
- supporta il Consiglio di Amministrazione nel controllo di merito a garanzia del rispetto dei programmi della Fondazione;
- opera in funzione preventiva e di controllo al fine di garantire la legittimità delle decisioni e di scongiurare il verificarsi di frodi od errori, assicurando nel contempo la trasparenza e la correttezza dei meccanismi di raccolta dei fondi;
- assicura la coerenza tra la raccolta dei fondi e la loro destinazione in relazione ai programmi deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 17

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da un Presidente, da due Revisori Contabili effettivi e da due supplenti.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti sono nominati dai Promotori e restano in carica per lo stesso periodo in cui rimane in carica il Consiglio di Amministrazione e sono rieleggibili.

I componenti del Collegio devono avere la qualifica di Revisore Legale.

Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria e ne riferisce al Consiglio di Amministrazione con la relazione sul bilancio.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare un Revisore effettivo, gli subentra il Revisore contabile supplente più

anziano di età.

L'appartenenza al Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con ogni altra carica all'interno della Fondazione.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 18

Comitato Artistico Organizzativo

Il Comitato Artistico Organizzativo è organo consultivo di gestione operativa relativamente al programma di attività annuale e di coordinamento organizzativo delle attività artistiche e culturali della Fondazione.

Il Comitato Artistico Organizzativo è composto da un numero variabile di membri scelti dal Consiglio di Amministrazione tra persone italiane e straniere particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio, con particolare riferimento alle materie d'interesse della Fondazione.

Il Comitato Artistico organizzativo svolge attività di consulenza e collabora con il Consiglio di Amministrazione nella definizione dei programmi e delle attività della Fondazione. In particolare, esso svolge una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere.

Le modalità di funzionamento del Comitato sono descritte in un Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente della Fondazione convoca il Comitato ogniqualvolta lo ritiene opportuno.

Il Comitato predispone il programma annuale delle attività, tese alla qualificazione della Fondazione, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione, il quale può esprimere il parere sul programma dal medesimo elaborato e definire, altresì, gli aspetti culturali ed organizzativi delle singole manifestazioni di rilevante importanza.

Il Consiglio di Amministrazione può individuare fra i membri del Comitato Artistico Organizzativo uno o più Coordinatori, per coordinare particolari settori di attività, definendone in sede di nomina poteri, compiti, durata e remunerazione.

Articolo 19

Modificazioni dello statuto

Le modificazioni al presente statuto sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza della metà più uno dei suoi membri, sentito il parere dei Promotori.

Articolo 20

Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione o di sua cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo,

sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sarà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad altri enti non lucrativi che abbiano gli scopi della Fondazione o scopi affini ovvero, in subordine, a fini di pubblica utilità, escluso qualsiasi rimborso e, in ogni caso, salva diversa destinazione imposta dalla legge. I beni affidati in concessione d'uso, comodato o qualsiasi altra forma di concessione alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano nella disponibilità dei soggetti concedenti.

Articolo 21 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme di legge in materia di fondazioni.

FIRMATO:

PAVAN GIOVANNI

GUIDO BEVILACQUA (Impronta del Sigillo)

**È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, CHE RILASCIO PER
GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE IN CARTA LIBERA.**

FORDENONE, 10 GEN. 2018

